



COMUNE DI LOSTALLO

REGOLAMENTO

SULL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

INDICE

Articolo

I Generalità

Ambito di validità e scopo	1
Compiti del Comune	2
Riserva del diritto superiore	3

II Approvvigionamento idrico

1. Generalità

Suddivisione degli impianti d'approvvigionamento idrico	4
Obbligo d'allacciamento	5
Allacciamento	6

2. Allestimento ed utilizzo

Principio	7
Collaudo	8
Condutture di acqua	9
Regime della pressione	10
Contatori d'acqua	11
Diritto di prelievo	12
Fornitura d'acqua	13
Acqua per lavori di costruzione	14
Consumo d'acqua	15
Impianti di spegnimento (idranti)	16
Fontane	17

3. Esercizio, manutenzione e rinnovo

Esercizio, manutenzione e rinnovo	18
Controllo ed eliminazione di difetti	19
Controllo della qualità	20
Responsabilità	21

III Finanziamento

1. Impianti pubblici

1.1. Generalità

Generi di tasse	22
Calcolo, tassazione e prelievo	23
Obbligo delle tasse	24

1.2. Tasse d'allacciamento

Tasse d'allacciamento agli impianti d'approvvigionamento idrico	25
Tasse speciali d'allacciamento	26
Tassazione	27
Scadenza e prelievo	28

1.3. Tasse sul consumo d'acqua

Tassa base	29
Tassa commisurata alla quantità	30
Scadenza e prelievo	31

1.4. Rimedi legali

Reclami	32
---------	----

2. Impianti privati

Impianti privati	33
------------------	----

IV Disposizioni transitorie

Periodo di transizione	34
------------------------	----

V Disposizioni esecutive e finali

Entrata in vigore	35
-------------------	----

Annesso: Specchietto delle tasse

I Generalità**Ambito di validità e scopo****Art. 1**

- 1 Questo regolamento è valido per tutto il territorio comunale. In base alla legge edilizia ed al piano generale di urbanizzazione esso regola l'allestimento, l'uso, la manutenzione, il rinnovamento ed il finanziamento degli impianti d'approvvigionamento idrico, nonché i rapporti fra il Comune e i proprietari degli impianti privati allacciati agli impianti comunali dell'approvvigionamento idrico.
- 2 Le norme della legislazione sulla pianificazione territoriale riguardanti i piani d'area, rispettivamente i piani di quartiere, valgono per gli impianti d'approvvigionamento idrico nell'ambito dei piani d'area e dei piani di quartiere. In mancanza di norme particolari, sono determinanti le prescrizioni di questo regolamento anche nelle procedure dei piani d'area e dei piani di quartiere.
- 3 L'autorità edilizia può approvare o prescrivere l'allacciamento agli impianti d'approvvigionamento idrico di un Comune vicino da parte di fondi che non possono essere allacciati agli impianti comunali, a condizione che esista una rispettiva convenzione fra i Comuni. Con le stesse premesse vengono allacciati agli impianti comunali fondi ubicati sul territorio di un Comune vicino.
- 4 Per i fondi allacciati agli impianti d'approvvigionamento idrico di un Comune vicino valgono le prescrizioni tecniche relative all'approvvigionamento idrico vigenti di volta in volta nel Comune vicino, così come le rispettive tasse d'allacciamento e sul consumo. L'esecuzione delle presenti prescrizioni spetta agli organi competenti del Comune su cui sono ubicati i fondi.

Compiti del Comune**Art. 2**

- 1 Il Comune allestisce e gestisce un impianto proprio d'approvvigionamento idrico, nonché un impianto di spegnimento (rete degli idranti). Esso adotta i provvedimenti necessari per la protezione e la garanzia di fornitura dell'acqua potabile.
- 2 L'estensione territoriale dell'approvvigionamento idrico e della rete degli idranti è determinata dal piano generale di urbanizzazione. I relativi impianti sono allestiti entro le scadenze previste nel programma d'urbanizzazione.
- 3 Il Comune sorveglia gli impianti privati allacciati alla rete pubblica.

Riserva del diritto superiore**Art. 3**

- 1 Qualora il presente regolamento non contenga norme particolari, valgono le prescrizioni della legge edilizia comunale.
- 2 Sono inoltre riservate le prescrizioni del diritto federale e cantonale in materia.

II Approvvigionamento idrico

1. Generalità

Suddivisione degli impianti d'approvvigionamento idrico Art. 4

- 1 Gli impianti d'approvvigionamento idrico si suddividono in impianti comunali e impianti privati a dipendenza delle rispettive proprietà.
- 2 Sono impianti comunali gli impianti d'approvvigionamento idrico allestiti e gestiti dal Comune, come le captazioni di sorgenti, le vasche intermedie, i serbatoi d'accumulazione, le stazioni di riduzione della pressione, gli impianti di pompaggio, le condutture dell'acqua e della rete d'idranti, le installazioni antincendio, gli idranti, le fontane pubbliche.
- 3 Sono impianti privati gli impianti d'approvvigionamento idrico allestiti e gestiti dai privati, come le condutture d'allacciamento agli edifici comprese le installazioni di blocco (saracinesche), i ventili di riduzione della pressione, le condutture all'interno degli edifici, le fontane private.
- 4 Il Comune allestisce un piano catastale riguardante gli impianti pubblici e privati d'approvvigionamento idrico esistenti sul suo territorio.

Obbligo d'allacciamento Art. 5

- 1 Nell'area dell'approvvigionamento idrico comunale tutte le nuove costruzioni che vanno rifornite d'acqua sono da allacciare alle condutture pubbliche. In casi eccezionali l'autorità edilizia può autorizzare impianti privati d'approvvigionamento idrico.
- 2 Gli edifici e gli impianti esistenti vanno allacciati se una tale misura risulta opportuna e ragionevole. L'autorità edilizia determina il momento dell'allacciamento.
- 3 Per nuovi edifici va allestito al momento dell'inizio dei lavori un allacciamento provvisorio per l'acqua necessaria per la costruzione. L'allacciamento definitivo va allestito durante l'esecuzione dei lavori, in ogni caso prima che l'edificio sia abitato.
- 4 Il permesso d'allacciamento è rilasciato nell'ambito della procedura per il rilascio della licenza edilizia.

Allacciamento Art. 6

- 1 Il Comune stabilisce il punto d'allacciamento e la natura dello stesso.
- 2 In linea di massima va allestito per ogni particella un proprio allacciamento. L'autorità edilizia può decretare delle eccezioni o autorizzarle a richiesta. In caso di divisione di particelle può essere prescritto un allacciamento proprio per ogni nuova particella risultante dopo la divisione.
- 3 Il Comune decide se l'allacciamento degli impianti privati a quelli pubblici debba essere eseguito dal Comune o dai richiedenti.

2. Allestimento ed utilizzo

Principio

Art. 7

- 1 Tutti gli impianti d'approvvigionamento idrico vanno allestiti e gestiti a regola d'arte ed in base ai principi della relativa tecnica.
- 2 Nel caso in cui non siano contenute in questo regolamento delle speciali prescrizioni tecniche, l'autorità edilizia emana le disposizioni necessarie nella procedura per il rilascio della licenza edilizia. Ciò facendo essa tiene conto delle specifiche norme e delle raccomandazioni rilasciate dalle associazioni professionali.
- 3 I lavori agli impianti privati d'approvvigionamento idrico allacciati alla rete comunale possono essere eseguiti solo da professionisti qualificati che si impegnano ad effettuare in ogni tempo le riparazioni necessarie.

Collaudo

Art. 8

- 1 La fine dei lavori degli impianti d'approvvigionamento idrico va annunciata all'autorità edilizia prima di procedere alla copertura. L'autorità edilizia, o uno specialista del ramo incaricato dal Comune, controlla gli impianti, in particolare l'esecuzione degli allacciamenti all'impianto pubblico, e ordina se necessario l'eliminazione dei difetti riscontrati.
- 2 Se il Comune non provvede in occasione del collaudo alla misurazione dell'ubicazione degli impianti d'approvvigionamento idrico, in particolare del tracciato delle condutture, i committenti inoltrano, entro tre mesi dalla data del collaudo, i piani delle opere eseguite con l'ubicazione esatta di tutti gli impianti d'approvvigionamento idrico.

Condutture d'acqua

Art. 9

- 1 Per l'allestimento di tutte le condutture d'acqua va utilizzato materiale di qualità ineccepibile in grado di reggere alla pressione dell'acqua.
- 2 Nel punto d'allacciamento alle condutture comunali va installata una saracinesca, munita di una rispettiva tavola di localizzazione. La saracinesca costituisce un accessorio delle condutture d'allacciamento ed è di proprietà privata.
- 3 Le condutture dell'acqua vanno interrate e immesse nell'edificio a profondità sufficiente per garantire la protezione dal gelo. Qualora per l'allacciamento all'edificio si utilizzino delle condutture in materia sintetica, va garantita, se fattibile dal punto di vista tecnico, la possibilità del loro disgelo mediante l'impiego di elettricità.
- 4 Negli impianti combinati per l'acqua potabile e l'acqua ad uso artigianale e industriale sono da adottare dei provvedimenti in grado di evitare il rigurgito di quest'ultima.

Regime della pressione**Art. 10**

- 1 Nel caso in cui la pressione della rete risulti troppo elevata, nelle condutture d'entrata nell'edificio va installato una valvola di riduzione della pressione. Tutti i costi generati in tale connesso o provocati da guasti derivanti dal mancato rispetto di questa norma sono a carico dei privati.
- 2 Se la pressione della rete del conduttore non è sufficiente, con l'autorizzazione dell'autorità edilizia possono essere adottati i provvedimenti necessari per aumentarla. Tutti i costi generati in tale connesso sono a carico dei privati.
- 3 Le perdite d'acqua sono da annunciare senza indugi al Comune.

Contatori d'acqua**Art. 11**

- 1 In tutti gli edifici allacciati agli impianti d'approvvigionamento idrico vanno installati in luogo ben accessibile dei contatori d'acqua sulla condotta d'entrata. Prima del contatore d'acqua sono da installare delle saracinesche. Non è consentito il prelievo d'acqua dall'impianto prima del contatore.
- 2 I contatori sono forniti dal Comune e rimangono di sua proprietà. La revisione degli stessi è a carico del Comune. L'accesso ai contatori va lasciato libero. La posa è pagata dal privato.
- 3 I danni ai contatori d'acqua causati per negligenza dei privati vanno a carico degli stessi. Se è contestata la misurazione del prelievo d'acqua, va effettuata una verifica ufficiale del contatore. Qualora la differenza risulti al di fuori dei limiti di tolleranza normalizzati secondo le indicazioni della Società svizzera delle industrie del gas e delle acque (SVGW/SSIGE/SSIGA), i costi della verifica vanno a carico del Comune; in caso contrario i costi sono a carico dei privati.

Diritto al prelievo**Art. 12**

- 1 In linea di massima il Comune provvede nell'area allacciata alla fornitura dell'acqua per il fabbisogno normale.
- 2 Il prelievo d'acqua ad uso artigianale e industriale, nonché per ulteriori impianti con elevato fabbisogno, è soggetto ad autorizzazione speciale da parte del Comune.
- 3 Possono essere stipulate convenzioni particolari per prelievi straordinari d'acqua.

Fornitura d'acqua**Art. 13**

- 1 La fornitura d'acqua avviene entro i limiti consentiti dall'efficienza dei rispettivi impianti d'approvvigionamento. Non può essere garantita una pressione costante. Vanno accettate senza diritto a risarcimento le limitazioni di fornitura in caso di carenza d'acqua, guasti d'esercizio, incendi e altri motivi giustificati.

- 2 Le interruzioni e le limitazioni di fornitura conosciute in anticipo vanno comunicate tempestivamente agli utenti.
- 3 Fintanto che il Comune non è in grado di garantire l'approvvigionamento d'acqua per nuovi edifici non possono essere rilasciate licenze edilizie per nuovi edifici.

Acqua per lavori di costruzione

Art. 14

- 1 L'acqua per l'edificazione di nuove costruzioni va prelevata dall'allacciamento esistente sul fondo da edificare. In casi particolari l'autorità edilizia può autorizzare degli allacciamenti provvisori.
- 2 Il consumo d'acqua per lavori di costruzione va misurato. Per i nuovi allacciamenti e gli allacciamenti provvisori vanno installati dei contatori d'acqua.

Consumo d'acqua

Art. 15

- 1 L'acqua va usata con parsimonia da parte degli utenti.
- 2 È vietato lasciar scorrere inutilmente ed abusivamente l'acqua (p.es. al fine di evitare il gelo o innaffiare tappeti verdi).
- 3 In caso di carenza d'acqua e di incendi il consumo d'acqua va ridotto al minimo indispensabile. Se necessario, l'autorità edilizia può decretare limitazioni temporanee della fornitura d'acqua.

Impianti di spegnimento (rete degli idranti)

Art. 16

- 1 La rete degli idranti serve quale attrezzatura per lo spegnimento di incendi ed in linea di massima non può essere utilizzata per altri scopi. A richiesta possono essere concesse delle eccezioni.
- 2 I prelievi dalla riserva antincendio per le esercitazioni del corpo dei pompieri sono da adeguare al livello d'acqua disponibile di volta in volta.
- 3 L'acqua proveniente da idranti, fontane ed altre riserve d'acqua di proprietà privata necessaria per gli interventi e gli esercizi del corpo dei pompieri va messa a disposizione gratuitamente.

Fontane

Art. 17

- 1 L'acqua delle fontane non può essere sporcata mediante il lavaggio di oggetti non puliti. Non è consentito il lavaggio di autoveicoli presso le fontane.

- 2 I privati che utilizzano le fontane pubbliche per abbeverare il bestiame devono collaborare nella pulizia delle stesse, così come nello sgombero della neve e del ghiaccio nelle immediate vicinanze.
- 3 In caso di scarsità d'acqua le fontane vanno chiuse. L'autorità edilizia emana, se necessario, le disposizioni necessarie.
- 4 L'utilizzazione di acqua delle fontane pubbliche tramite installazioni fisse d'erogazione è subordinata all'approvazione da parte del Municipio. In caso di approvazione il Municipio stabilisce le condizioni d'uso e le tasse da versare.

3. Esercizio, manutenzione e rinnovo

Esercizio, manutenzione e rinnovo Art. 18

- 1 Tutti gli impianti d'approvvigionamento idrico vanno usati in modo appropriato, accuditi, mantenuti e rinnovati tempestivamente.
- 2 Le proprietarie ed i proprietari sono responsabili dell'esercizio e della manutenzione ineccepibile degli impianti.

Controllo ed eliminazione di difetti Art. 19

- 1 Il Comune provvede periodicamente al controllo dello stato dei propri impianti d'approvvigionamento idrico e di quelli privati allacciati alla sua rete di distribuzione. Va consentito l'accesso agli impianti alle persone incaricate dei controlli.
- 2 I difetti riscontrati negli impianti pubblici vanno eliminati immediatamente dal Comune.
- 3 I difetti riscontrati negli impianti privati vanno eliminati immediatamente a proprie spese dai proprietari di propria iniziativa o su sollecitazione del Comune.
- 4 Se le disposizioni non vengono osservate o se in casi d'urgenza si rivela necessario un intervento immediato, il Comune provvede a riparare i danni o ad eliminare i guasti a spese delle persone o delle aziende responsabili. Questi vanno immediatamente informati in iscritto sui provvedimenti adottati.

Controllo della qualità Art. 20

- 1 Il Comune provvede al controllo periodico della qualità dell'acqua potabile (autocontrollo secondo la legislazione sulle derrate alimentari).
- 2 Il Comune adotta in generale e soprattutto in caso di prevedibile minaccia della qualità dell'acqua potabile tutti i provvedimenti necessari per la protezione degli utenti.

Responsabilità

Art. 21

- 1 Le proprietarie ed i proprietari degli impianti privati d'approvvigionamento idrico sono responsabili di eventuali danni causati agli impianti pubblici in seguito a costruzioni difettose, funzionamento inadeguato o esercizio e manutenzioni carenti dei loro impianti.
- 2 Il Comune da parte sua è responsabile di danni causati agli impianti privati in seguito ad esercizio o manutenzione inappropriati degli impianti comunali.
- 3 È riservata inoltre la responsabilità del Comune per quanto riguarda la qualità dell'acqua potabile fornita agli utenti.

III Finanziamento**1. Impianti pubblici****1.1 Generalità****Generi di tasse**

Art. 22

- 1 Per far fronte alle spese derivanti dalla costruzione, dall'esercizio, dalla manutenzione e dal rinnovo (risanamento o sostituzione) degli impianti d'approvvigionamento idrico, il Comune preleva delle tasse che coprono i costi e sono conformi al principio della causalità. In caso di situazioni particolari, i costi residui sono finanziati con mezzi della gestione ordinaria.
- 2 Si prelevano delle tasse (tasse d'allacciamento, tasse sul consumo d'acqua) per la copertura dei costi causati dall'urbanizzazione di base, dall'urbanizzazione generale e dall'urbanizzazione particolare, nella misura in cui gli impianti dell'urbanizzazione particolare non sono finanziati da contributi.
- 3 Per la manutenzione ed il rinnovo degli impianti d'approvvigionamento idrico già in esercizio vanno effettuati i necessari accantonamenti. Si prelevano delle tasse speciali d'allacciamento nella misura in cui gli accantonamenti effettuati non risultano sufficienti.
- 4 Il conto finanziario per l'approvvigionamento idrico è tenuto secondo le disposizioni per i finanziamenti speciali.

Calcolo, tassazione e prelievo

Art. 23

- 1 Le tasse d'allacciamento (tasse d'allacciamento agli impianti d'approvvigionamento idrico, tasse speciali d'allacciamento) e le tasse sul consumo (tassa base, tasse commisurate alla quantità) sono fissate e prelevate secondo le prescrizioni di questo regolamento.
- 2 L'ammontare delle tasse è fissato separatamente in un apposito specchietto (specchietto delle tasse).

 Obbligo delle tasse

Art. 24

- 1 Debitori delle tasse sono le proprietarie ed i proprietari figuranti a registro fondiario al momento della loro scadenza. In caso di proprietà complessive, debitori delle tasse sono le proprietarie ed i proprietari del complesso, in caso di comproprietà le comproprietarie ed i comproprietari. In caso di rapporti di proprietà in diritto di superficie l'obbligo delle tasse ricade sugli aventi diritto.
- 2 In caso di trapasso di proprietà dopo la scadenza della tassa, l'obbligo di pagamento di tutti gli importi ancora da riscuotere ricade sui nuovi proprietari.
- 3 Le fatture e le decisioni sono recapitate alle persone iscritte a registro fondiario al momento della loro emanazione. In caso di rapporti di proprietà in diritto di superficie la fatturazione è effettuata all'indirizzo degli aventi diritto, in caso di proprietà complessiva o comproprietà alle proprietarie, rispettivamente ai proprietari del complesso o ai comproprietari, in caso di proprietà per piani all'amministrazione. La fattura per progetti di cui il proprietario non risulta essere committente va recapitata alla committenza.

1.2. Tasse d'allacciamento

 Tasse di allacciamento agli impianti d'approvvigionamento idrico

Art. 25

- 1 Per gli edifici allacciati la prima volta agli impianti d'approvvigionamento idrico va versata una tantum la tassa d'allacciamento agli stessi. Essa è calcolata in base al valore nuovo indicizzato dell'edificio allacciato secondo la stima ufficiale e in base allo specchietto delle tasse (tasse scalari secondo la classe degli oggetti).
- 2 È dovuto un pagamento supplementare nel caso in cui un edificio, in seguito al cambiamento della sua destinazione, va attribuito ad una classe d'oggetto con un maggior consumo d'acqua. Il pagamento supplementare è calcolato in base alla differenza fra la tassa precedente dovuta e quella risultante in seguito al cambiamento di destinazione. In casi di poca entità l'autorità edilizia può rinunciare a tale prelievo supplementare.
- 3 È dovuto un pagamento supplementare nel caso in cui l'edificio allacciato subisca dei cambiamenti edilizi (ristrutturazioni, ampliamenti, edifici sostitutivi) che ne aumentano il valore a nuovo di almeno CHF 50'000.00. Il pagamento superiore è calcolato in base alla differenza fra il valore a nuovo indicizzato secondo la stima ufficiale prima dei cambiamenti edilizi più CHF 50'000.00 ed il valore a nuovo dopo l'esecuzione degli stessi. La tassa è fissata in base agli importi previsti di volta in volta per i nuovi edifici.
- 4 Gli edifici sostitutivi (demolizioni e ricostruzioni) si trattano alla stessa stregua delle ristrutturazioni.

 Tasse speciali d'allacciamento

Art. 26

- 1 Qualora i proventi dalle tasse e dagli accantonamenti per il finanziamento di nuovi impianti d'approvvigionamento idrico o dei rinnovi necessari degli impianti esistenti non risultino sufficienti, si prelevano tasse speciali d'allacciamento da tutti i fondi allacciati che traggono vantaggio dagli impianti, nonché dagli edifici non allacciati che possono usufruire ulteriormente di una protezione antincendio.

- 2 Qualora per esigenze particolari di singoli fondi risulti necessario ampliare determinati impianti pubblici d'approvvigionamento idrico, si prelevano dai proprietari delle tasse speciali d'allacciamento a copertura dei costi d'ampliamento.
- 3 L'ammontare delle tasse speciali d'allacciamento è fissato mediante decreto del Comune. Per le tasse speciali d'allacciamento valgono del resto per analogia le prescrizioni relative alle tasse d'allacciamento agli impianti d'approvvigionamento idrico.

Tassazione

Art. 27

- 1 Le tasse d'allacciamento agli impianti d'approvvigionamento idrico per i nuovi edifici e le tasse supplementari per gli ampliamenti o i cambiamenti di destinazione soggetti a tassa vengono stabilite provvisoriamente al momento del rilascio della licenza edilizia secondo le indicazioni contenute nella domanda di costruzione. La tassazione definitiva avviene non appena disponibile la stima ufficiale.
- 2 Le tasse per il primo allacciamento agli impianti d'approvvigionamento idrico degli edifici esistenti sono fissate al momento del rilascio dell'autorizzazione d'allacciamento.
- 3 Determinante per la tassazione provvisoria è il presumibile valore, rispettivamente il valore aggiunto del progetto di costruzione approvato. Esso è fissato in base ai costi di costruzione approssimativi indicati nella domanda di costruzione. Qualora nella domanda di costruzione risultino indicazioni evidentemente inesatte, l'autorità edilizia fissa il valore approssimativo, rispettivamente il valore aggiunto, in base alla proposta di assicurazione per il periodo di costruzione o in base a propri calcoli.
- 4 Determinante per la tassazione definitiva delle tasse d'allacciamento agli impianti d'approvvigionamento idrico è il valore a nuovo reindicizzato del progetto di costruzione soggetto a tassa secondo le indicazioni della stima ufficiale al momento dell'allacciamento.
- 5 Qualora le tasse fissate provvisoriamente divergano da quelle definitive, sulla differenza d'importo è dovuto un interesse di mora, rispettivamente di rimborso secondo il tasso applicato di volta in volta dal Cantone.

Scadenza e prelievo

Art. 28

- 1 Le tasse d'allacciamento agli impianti d'approvvigionamento idrico e le tasse supplementari per gli ampliamenti o i cambiamenti di destinazione sono esigibili al momento dell'inizio dei lavori di costruzione.
- 2 Tasse speciali d'allacciamento sono esigibili al momento della conclusione dei lavori di costruzione degli impianti d'approvvigionamento idrico finanziati con tali tasse. Chi è soggetto al pagamento di tali tasse può essere obbligato al versamento di acconti già durante l'esecuzione dei lavori.
- 3 Le tasse d'allacciamento fissate provvisoriamente o definitivamente vanno pagate entro 60 giorni dal recapito della rispettiva fattura. In caso di pagamento ritardato è dovuto un interesse di mora calcolato secondo il tasso fissato di volta in volta dal Cantone.

1.3. Tasse sul consumo d'acqua

Tassa base

Art. 29

- 1 Per tutti gli immobili allacciati agli impianti pubblici d'approvvigionamento idrico è dovuta una tassa base annuale ricorrente.
- 2 La base di calcolo per l'imposizione della tassa base è costituita dall'economia o unità abitativa (casa o abitazione con cucina o cucinino) o dall'azienda. L'ammontare della tassa è fissato nello specchietto delle tasse e determinato in misura scalare secondo la classe di oggetti.
La tassa base viene conteggiata totalmente anche in caso di un immobile vuoto o usato solo parzialmente durante l'anno. In caso di rigore o eccezione decide il Municipio.

Tassa commisurata alla quantità

Art. 30

- 1 La tassa commisurata alla quantità da versare per tutti gli immobili allacciati è calcolata secondo il consumo di acqua fresca misurata dal rispettivo contatore d'acqua e in base alla tassa in CHF/m³ fissata nello specchietto delle tasse. Il Municipio fisserà l'importo nei limiti concessi dalla forchetta indicata al punto 2.2 dello specchietto delle tasse secondo le effettive necessità finanziarie dell'azienda.
- 2 Il calcolo della tassa commisurata alla quantità avviene in base alla lettura del contatore d'acqua. Qualora un contatore d'acqua indichi un consumo d'acqua manifestamente errato o risulti fuori uso, il consumo d'acqua a partire dall'ultima lettura viene determinato secondo il consumo medio registrato durante gli ultimi tre anni nello stesso periodo, tenendo conto di eventuali variazioni per quanto riguarda il fabbisogno d'acqua.
- 3 per gli edifici non ancora muniti di contatore viene riscossa una tassa secondo le disposizioni transitorie fissate nell'annesso (specchietto delle tasse).
- 4 Il noleggio dei contatori viene fatturato separatamente in base all'annesso (specchietto delle tasse).

Scadenza e prelievo

Art. 31

- 1 Le tasse sul consumo d'acqua e per il noleggio dei contatori sono esigibili annualmente. La data di fatturazione è stabilita dal Municipio. Qualora durante l'anno subentri un trapasso di proprietà, l'importo dovuto pro rata è esigibile al momento di tale trapasso.
- 3 Le tasse fatturate vanno pagate entro 30 giorni dal momento del recapito della rispettiva fattura. In caso di pagamento ritardato è dovuto un interesse di mora calcolato in base al tasso fissato di volta in volta dal Cantone.

1.4. Rimedi legali

Reclami Art. 32

- 1 Reclami contro la fatturazione delle tasse sono da inoltrare entro 30 giorni al Comune per iscritto e con una rispettiva motivazione.
- 2 L'autorità edilizia esamina il reclamo e determina l'ammontare delle tasse dovute mediante una decisione.

2. Impianti privati

Impianti privati Art. 33

- 1 I costi degli impianti privati d'approvvigionamento idrico nonché del loro allacciamento alla rete pubblica sono a carico dei richiedenti. Gli allacciamenti predisposti dal Comune sono fatturati al momento del rilascio del permesso d'allacciamento.
- 2 Se l'allacciamento è realizzato dal Comune, i richiedenti possono essere obbligati a prestare una garanzia per i relativi costi prevedibili.
- 3 Se determinati allacciamenti o condutture d'allacciamento servono vari immobili, tutti i relativi costi sono da ripartire dai privati stessi. È riservata la ripartizione dei costi da parte dell'autorità edilizia per i piani di quartiere ed i piani d'area, nonché per le condutture d'allacciamento private da realizzare, rispettivamente da utilizzare in comune per ordine dell'autorità edilizia.

IV Disposizioni transitorie

Periodo di transizione Art. 34

1 Periodo di transizione per le aziende senza contatore

Entro la fine dell'agosto 2020 tutte le aziende (ad eccezione delle unità abitative dei domiciliati, delle case e degli appartamenti di vacanza) devono obbligatoriamente installare il contatore dell'acqua. Per gli anni 2019-2020 la tassa verrà calcolata sulla base della tassazione emessa nel 2018, sempre che si possa dimostrare che non sono intervenuti importanti cambiamenti nel consumo. Nel caso di contatori già installati si applicherà la tassa sul consumo in vigore nel 2018.

A partire dal 01.01.2021 si passerà alla tassazione secondo il presente regolamento con l'emissione di acconti. Le tasse definitive per l'anno 2021 saranno conguagliate in base al consumo effettivo dell'anno 2021, cioè a seguito di una prima lettura del contatore.

2 Periodo di transizione per le unità abitative di domiciliati, le case e gli appartamenti di vacanza

Entro la fine dell'agosto 2020 tutte le unità abitative, le case e gli appartamenti di vacanza dovranno essere munite/i di contatori per l'acqua. Per gli anni 2019-2020 la tassa verrà calcolata sulla base della tassazione emessa nel 2018. Per l'anno 2021 il Comune fatturerà, oltre alla tassa base un acconto per la tassa commisurata alla quantità consumata da CHF 100.00 a CHF 300.00. Le tasse definitive per l'anno 2021 saranno con-

guagliate in base al consumo effettivo dell'anno 2021, cioè a seguito di una prima lettura del contatore.

V Disposizioni esecutive e finali

Entrata in vigore

Art. 35

- 1 Dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea comunale questo regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2019.
- 2 Le prescrizioni di questo regolamento sono applicabili a tutte le domande d'allacciamento e a tutti i progetti di costruzione non ancora approvati al momento della sua entrata in vigore.
Le tasse sulle acque di scarico secondo questo regolamento sono prelevate la prima volta per l'anno 2022.
- 3 Al momento dell'entrata in vigore di questo regolamento sono abrogate tutte le precedenti prescrizioni del Comune in contraddizione con lo stesso, in particolare il regolamento del 13 ottobre 1995.

Approvato dall'Assemblea comunale il 10 dicembre 2018.

MUNICIPIO DI LOSTALLO

Il Sindaco: Nicola Giudicetti

La Segretaria: Ursula Rosa

In base all'art. 22 e segg. del presente regolamento sono prelevate le seguenti tasse:

Ammontare delle tasse

1. Tasse d'allacciamento agli impianti d'approvvigionamento idrico

Tassa in base al valore a nuovo secondo la stima ufficiale

- **Oggetti di classe 1** **Tassa base di CHF 500.00 + 0.75%**

Edifici con scarso fabbisogno d'acqua come uffici, edifici amministrativi, edifici scolastici, edifici del culto, magazzini per il materiale, rimesse, fienili, piccoli edifici (autorimesse, ripostigli, ecc.), posteggi indipendenti
- **Oggetti di classe 2** **Tassa base di CHF 1'000.00 + 1.00%**

Edifici con medio fabbisogno d'acqua come edifici a scopo abitativo, edifici residenziali e commerciali, caffè (senza ristorante), piccole aziende artigianali (negozi, panetterie, saloni da parrucchiere, falegnamerie, officine, ecc.), magazzini per generi alimentari, stalle, impianti pubblici per lo sport ed il tempo libero
- **Oggetti di classe 3** **Tassa base di CHF 4'000.00 + 1.50%**

Edifici con elevato fabbisogno d'acqua come ospedali, case di soggiorno e di cura, stabilimenti termali, aziende di tipo turistico (alberghi, pensioni, locande, ristoranti, ecc.), empori con ristorante, caseifici, macellerie, mattatoi, autolavaggi, stabilimenti industriali e grandi aziende artigianali

2. Tasse sul consumo d'acqua

2.1. Tassa base annuale

Base di tassazione: unità abitativa e/o azienda

- **Oggetti di classe 1** **CHF 80.00 + IVA**

Edifici con scarso fabbisogno d'acqua come uffici, edifici amministrativi, edifici scolastici, edifici del culto, magazzini per il materiale, rimesse, fienili, piccoli edifici (autorimesse, ripostigli, ecc.), posteggi indipendenti
- **Oggetti di classe 2** **CHF 120.00 + IVA**

Edifici con medio fabbisogno d'acqua come edifici a scopo abitativo, edifici residenziali e commerciali, caffè (senza ristorante), piccole aziende artigianali (negozi, panetterie, saloni da parrucchiere, falegnamerie, officine, ecc.), magazzini per generi alimentari, stalle, impianti pubblici per lo sport ed il tempo libero

- **Oggetti di classe 3** **da CHF 200.00 a CHF 4'000.00 + IVA**

Edifici con elevato fabbisogno d'acqua come ospedali, case di soggiorno e di cura, stabilimenti termali, aziende di tipo turistico (alberghi, pensioni, locande, ristoranti, ecc.), empori con ristorante, caseifici, macellerie, mattatoi, autolavaggi, stabilimenti industriali e grandi aziende artigianali

Le tasse per le singole aziende vengono fissate annualmente dal Municipio, tenendo conto della grandezza dell'azienda e del fabbisogno d'acqua.

2.2. Tassa commisurata alla quantità per m³ di consumo d'acqua

- **Tutti gli edifici ed impianti allacciati** **da CHF 0.30/m³ a CHF 1.00/m³**

Il Municipio fisserà la tassa commisurata alla quantità per m³ a fr. 0.60 per l'anno 2021 ed in seguito fisserà l'importo nei limiti concessi dalla forchetta indicata sopra secondo le effettive necessità finanziarie dell'azienda.

2.3 Noleggio di contatori

- **Contatori dell'acqua piccoli (da 3/4 a 1 1/4 pollice)** **CHF 60.00/anno**
- **Contatori dell'acqua grandi (più di 1 1/4 pollice)** **CHF 120.00/anno**

Tutte le tasse e le tariffe esposte nel presente regolamento sono al netto dell'IVA. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) verrà addebitata in aggiunta alle tasse e le tariffe nel modo e nella percentuale previste dalle relative disposizioni federali.